

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 marzo 2014 — Commissione europea/Repubblica di Lituania

(Causa C-61/12) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Immatricolazione dei veicoli a motore — Articoli 34 TFUE e 36 TFUE — Direttiva 70/311/CEE — Direttiva 2007/46/CE — Guida a destra in uno Stato membro — Obbligo, ai fini dell'immatricolazione, di spostare sul lato sinistro il dispositivo di sterzo delle autovetture situato sul lato destro)

(2014/C 142/04)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė, G. Wilms e G. Zavvos, agenti)

Convenuta: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriauciūnas e R. Krasuckaitė, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica di Estonia (rappresentante: M. Linntam, agente), Repubblica di Lettonia (rappresentanti: I. Kalniņš e A. Nikolajeva, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 34 TFUE e 2 bis della direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 133, pag. 10), nonché dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263, pag. 1) — Legislazione nazionale che vieta l'immatricolazione di autovetture nuove con dispositivo di sterzo sul lato destro, sebbene esse soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva quadro e dalle specifiche direttive — Diniego di immatricolazione delle autovetture con dispositivo di sterzo sul lato destro precedentemente immatricolate in un altro Stato membro

Dispositivo

- 1) *La Repubblica di Lituania, vietando l'immatricolazione delle autovetture con volante montato sul lato destro e/o esigendo, ai fini dell'immatricolazione delle autovetture con dispositivo di sterzo collocato a destra, nuove o precedentemente immatricolate in altri Stati membri, che il volante venga spostato sul lato sinistro, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro), e dell'articolo 34 TFUE.*
- 2) *La Repubblica di Lituania è condannata alle spese.*
- 3) *La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 118 del 21.4.2012.